

REGOLAMENTO (CE) N. 95/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95⁽⁴⁾, stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, le misure da adottare in caso di turbativa o di rischio di turbativa del mercato comunitario e in particolare le condizioni per l'applicazione di tasse all'esportazione;

considerando che la natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari comunitari e nazionali, previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali; che è opportuno a tal fine introdurre una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che è opportuno stabilire che tale disposizione specifica sia applicata, dietro presentazione delle pezze giustificative appropriate, alle esportazioni effettuate in esecuzione delle azioni suddette a partire dal momento della fissazione di tasse all'esportazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, disposta per la prima volta, nel corso della presente campagna del regolamento (CE) n. 1749/95 della Commissione, del 18 luglio

1995, che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 10 00 e 1103 11 10⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è inserito, come secondo comma, il testo seguente :

« Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita. »

Articolo 2

L'articolo 1 si applica, su iniziativa degli operatori interessati a dietro presentazione delle prove attestanti la loro qualità di esportatori nelle operazioni di aiuto alimentare in causa, alle esportazioni effettuate a tale scopo a decorrere dal 19 luglio 1995. Le cauzioni eventualmente costituite su richiesta delle autorità competenti sono svincolate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 21.